

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Salerno - **Decreto dirigenziale n. 92 del 28 aprile 2009 – Ditte MA.CE. Srl e Agribuccoli Srl- cave site in località Buccoli e Cimitero del Comune di Battipaglia - Rigetto della richiesta di autorizzazione del programma di dismissione e riqualificazione ambientale e territoriale presentato ai sensi dell'art. 10, comma 10, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive.**

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno

PREMESSO:

- che le cave in Località Buccoli e Cimitero del Comune di Battipaglia sono identificate nella cartografia del P.R.A.E. Campania con il codice 65114 e ricadono all'interno dell'area ZAC S.1 (ex ZCR S4);
- che la "Carta dei Litotipi Estraiibili" allegata al Piano Regionale delle Attività Estrattive indica la presenza in entrambe le cave di giacimenti ghiaiosi;
- che nell'area di cava in Località Buccoli la Società MA.CE. Sud (ora MA.CE. Srl) inoltrò in data 07.07.1986 istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva ex art.36 L.R. n.54/1985 su di un'area di mq. 237.497 costituita dalle particelle 128, 129, 1043 e 1068 del Foglio 2 del Comune di Battipaglia;
- che in data 7.07.1995 la società MA.CE. inoltrò istanza di ampliamento ex art.38 ter L.R. n.54/1985;
- che con decreto n.2434/111 del 07.03.1997 venne respinta da questo Settore l'istanza di autorizzazione ex art.36 in quanto il progetto di recupero ambientale e di ampliamento impegnava superfici ampiamente superiori ai limiti consentiti dall'art.26 L.R. n.54/1985 (in relazione all'estensione della superficie ritenuta ammissibile quale cava in atto), né tantomeno era realizzabile in quanto le suddette particelle risultavano essere completamente sfruttate;
- che avverso il citato decreto la società propose ricorso innanzi al TAR Campania SA iscritto al R.G. n.1475/1997 (Prat. Avv. 859/97) che con Ordinanza n.1079 del 2.07.07 sospese il provvedimento impugnato con riferimento alle zone per le quali vi era stata "regolare denuncia di esercizio" e con "aumento della percentuale come per legge";
- che il giudizio di che trattasi iscritto al R.G. n.1475/1997 è pendente in quanto il TAR Campania non ha ancora emesso decisione di merito;
- che successivamente la MA.CE. Srl ha instaurato nei confronti dell'Amministrazione Regionale altri due giudizi innanzi al TAR Campania Sez. SA, iscritti al R.G. n.2071/01 e 654/05, concernenti anch'essi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava in Località Buccoli;
- che anche tali giudizi sono pendenti in quanto il TAR Campania, pur avendo accolte le istanze di sospensiva presentate dalla ditta (con ordinanze n.1024 del 2.08.2001 e n.654 del 28.04.2005) avverso i decreti dello scrivente Settore n.1518/288 del 06/06/2001 e n.26 del 28.11.2005, non ha emesso decisione di merito;
- che nella cava in Località Cimitero del Comune di Battipaglia questo Settore con decreto n.691/271 del 12.04.2001 rigettò l'istanza di prosecuzione presentata ai sensi degli artt.4, 5 e 36 della L.R. n.54/1985 dal Sig. Ficuciello Francesco in qualità di legale rappresentante della Società Di Napoli Cave Srl;
- che con il medesimo decreto n.691/271 del 12.04.2001, tutt'oggi vigente, venne stabilito che non era necessario effettuare alcun recupero ambientale dell'area di cava e pertanto venne anche disposta l'archiviazione della pratica;
- che con istanza datata 16.10.2006, acquisita al protocollo n.851740 del 17.10.2006, la MA.CE. Srl (dichiaratasi esercente attività estrattiva nell'area di cava in Località Buccoli) e la Agribuccoli Srl (dichiaratasi proprietaria dei suoli) chiesero allo scrivente Settore, ai sensi dell'art.11 L.R. n.54/1985 e del D.P.R. n.447/98, il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione del progetto di dismissione di entrambe le cave in Località Buccoli e Cimitero del Comune di Battipaglia;
- che, inoltre, le suddette Società, come indicato nell'oggetto e nel corpo dell'istanza, proposero contestualmente, ai sensi dell'art.10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.A.E. un intervento di

riqualificazione territoriale ed ambientale della zona interessata dalle due cave “... mediante un progetto unitario di gestione produttiva ...”, manifestando la disponibilità di costituire “... un consorzio per la coltivazione dell'area e la riqualificazione ambientale dell'intera zona ...”, dichiarando di nominare capofila la MA.CE S.r.l.;

- che con successiva istanza datata 5.02.2007, acquisita al prot. n.127527 del 9.02.2007, la MA.CE. Srl integrò gli elaborati progettuali già trasmessi;
- che il programma di dismissione e riqualificazione proposto prevede una durata di quindici anni ed investe un'area di complessivi mq.496,130, ricadente sulle particelle catastali nn.118, 119, 125, 129, 1042, 1043, 1054, 1067, 1068, 1269, 1297, 1309, e su una piccola porzione della particella 1305 del Foglio 2 del Comune di Battipaglia;
- che l'area interessata dagli scavi, così come indicato nella “Relazione Tecnica di Coltivazione”, ha un'estensione di mq. 372.635 mq e il materiale da estrarre, così come indicato nella “Relazione Economico-Finanziaria del Progetto”, è pari complessivamente a mc. 13.650.00;
- che, prevedendo il progetto presentato una durata di quindici anni (in deroga al termine biennale previsto dall'art.28 comma 1 delle N.T.A. del P.R.A.E.), fu trasmesso da questo Settore – con nota prot. n.112572 dell'8.02.2007 - al Settore Valorizzazione di Cave e Torbiere per le connesse decisioni;
- che, con nota prot. n.1226123 dell'08.02.07, il progetto fu trasmesso al Settore Tutela dell'Ambiente (Servizio V.I.A.) e all'Autorità di Bacino Destra Sele per l'acquisizione dei pareri di competenza;
- che, con nota prot. n.0772628 del 13.09.07 fu indetta apposita Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto e per l'acquisizione dei pareri e/o nulla osta;
- che la Conferenza dei Servizi si svolse in due sedute, in data 12 ottobre e 10 dicembre 2007;
- che alla prima seduta della Conferenza dei Servizi furono invitate le seguenti Amministrazioni: L'Autorità di Bacino Destra Sele, il Settore Regionale Valorizzazione di Cave e Torbiere, il Settore Tutela Ambiente (Servizio VIA), il Settore Tecnico Amministrativo Foreste, il Comune di Battipaglia, L'Amministrazione Provinciale di Salerno (Ufficio Ambiente e Territorio e Servizio Agricoltura e Foreste), la Soprintendenza Archeologica, la Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. delle Province di Salerno e Avellino e l'A.R.P.A.C.;
- che alla seduta del 12.10.07, parteciparono la ditta MA.CE. Srl, L'Autorità di Bacino Destra Sele, il Settore Regionale Valorizzazione di Cave e Torbiere, il Settore Regionale S.T.A.P.F., L'Amministrazione Provinciale di Salerno (Settore Attività Produttive) e l'A.R.P.A.C..

In tale occasione:

- il rappresentante dello S.T.A.P.F. sospese il parere di competenza in attesa di integrazioni documentali richieste alla ditta;
- il rappresentante del Settore attività Produttive dell'Amministrazione Provinciale di Salerno si riservò di esprimere il parere di competenza successivamente al perfezionamento di quello dello S.T.A.P.F.;
- che, al verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi venne allegata nota del Comune di Battipaglia n.61851 del 21.09.2007 con la quale il dirigente dell'A.O. Ambiente e Sicurezza esprimeva parere favorevole sull'intera progettazione;
- che in tale verbale i partecipanti alla conferenza osservarono che ai sensi dell'art.10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.A.E. l'intervento proposto doveva essere compatibile con le previsioni urbanistiche e che al riguardo mancava la certificazione del Comune sulla compatibilità urbanistica dell'intervento proposto ovvero le diverse valutazioni previste dal comma 9 dell'art.28 delle citate norme avendo l'esercente presentato richiesta di procedura in variante;
- che il funzionario delegato dall'A.R.P.A.C. prendeva atto che questo Settore aveva trasmesso alla Commissione V.I.A. il progetto in esame e pertanto dichiarò di uniformarsi al parere di tale Commissione, composta anche da un rappresentante dell'A.R.P.A.C.;
- che l'Autorità di Bacino confermava il parere espresso con nota n.382 del 19.03.07, con la quale aveva rilevato una “carenza di atti pertinenti ...” varie problematiche, cui la ditta MA.CE. aveva replicato con foglio del 1.10.07, acquisito al protocollo del Settore n.0841242 del 5.10.07;
- che la Conferenza dei Servizi prendeva atto che “...la richiesta...non aveva riportato l'assenso delle Amministrazioni partecipanti”;

- che la Soprintendenza Archeologica con nota n.11554/10 del 10.10.2007, acquisita al protocollo del Settore n.0872227 del 16.10.07, in riferimento al progetto di dismissione e riqualificazione territoriale ed ambientale delle due cave site nel Comune di Battipaglia, comunicava che le aree interessate dai lavori non erano sottoposte a vincolo archeologico e che pertanto potevano autorizzarsi i lavori a condizione che gli interventi di scavo venissero eseguiti sotto il diretto controllo di personale dell'ufficio archeologico di Eboli che andrà preavvertito con congruo anticipo della data di inizio dei lavori;
- che le Amministrazioni interessate vennero informate con nota a.r. prot. n.966222 del 14.11.07 della data fissata (10 dicembre 2007) per lo svolgimento della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
- che con successiva nota a.r. prot.n.976007 del 16.11.07 venne invitata a partecipare a tale seduta anche l'A.N.A.S. in quanto l'area oggetto del programma di dismissione è posta in vicinanza del tratto stradale Salerno – Reggio Calabria;
- che in data 10.12.2007, così come programmato, si tenne la seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
- che a tale seduta parteciparono i rappresentanti delle ditte MA.CE e Agribuccoli, del Comune di Battipaglia e dell'Amministrazione Provinciale di Salerno (Servizio Agricoltura e Foreste);
- che i rappresentanti del Comune di Battipaglia confermarono il parere favorevole espresso con la citata nota n.61851 del 21.09.2007 relativamente al solo programma di dismissione, facendo presente che per quanto concerneva le previsioni progettuali di riuso dei piazzali di cava con impianti di attività terziarie ed industriali non era stato emesso alcun atto amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che il rappresentante dello S.T.A.P.F., avendo acquisito dalla ditta l'integrazione documentale richiesta (relazione agronomica), espresse parere favorevole sul solo progetto di dismissione riservandosi di esprimere il parere sul riuso del piazzale le cui destinazioni dovranno essere compatibili con lo Strumento Urbanistico Comunale;
- che il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, preso atto del parere espresso dallo S.T.A.P.F. necessario come parere propedeutico, autorizzò, ai sensi della L.R.11/96, i lavori di cui al progetto di dismissione;
- che nel verbale della seconda Conferenza dei Servizi del 10.12.07, questo Settore precisò di ritenere conclusa l'istruttoria per il progetto di dismissione, specificando, altresì, che relativamente al riuso dei piazzali di cava si riservava di procedere solo dopo aver acquisito "... le determinazioni dell'Amministrazione Comunale in ordine alla variante urbanistica...";
- che con raccomandata prot.n.1061081 del 12.12.07 questo Settore trasmise agli enti interessati il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 10.12.07;
- che con nota prot. n.18317 dell'8.01.08 il Settore Regionale "Valorizzazione di Cave e Torbiere", in riferimento a quanto indicato nel verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, comunicò allo scrivente Settore di proseguire "...il procedimento istruttorio acquisendo la determinazione della Commissione V.I.A. per la cava in parola;
- che a tutt'oggi la prescritta determinazione della Commissione V.I.A. non è intervenuta;
- che a tutt'oggi non è intervenuto l'assenso dell'Autorità di Bacino Destra Sele, necessario in quanto l'area interessata da progetto è classificata area a rischio.
- che con ricorso instaurato nei confronti dell'Amministrazione Regionale innanzi al T.A.R. Campania – Sez. SA (iscritto al R.G. 1326/2008) la MA.CE. s.r.l. ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza dell'ottobre 2006, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla dismissione della cava in oggetto indicata;
- che con sentenza n.4081/2008 Il TAR Campania – Sez. SA "dichiara l'obbligo della Regione Campania di concludere il procedimento di cui all'istanza del 17/10/2006, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della presente";
- che con nota n.185176 del 04/03/2009 avente ad oggetto "Dismissione e riqualificazione territoriale ed ambientale di due cave in loc. Buccoli e loc. Cimitero nel Comune di Battipaglia (SA)" l'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente disinquinamento, Protezione Civile ha comunicato che la Commissione per la V.I.A., nella seduta del 06/02/2009 ha esaminato la proposta e sentita la relazione istruttoria predisposta dal Tavolo tecnico IV, considerate le quantità del materiale estratto, le superfici delle aree interessate al progetto, ha

deciso che la proposta sia sottoposta a procedura di V.I.A.;

➤ che con nota racc. A/R n.0058334 del 23.01.2009 (ricevuta in data 31/01/2009) questo Settore, ha comunicato alle ditte MA.CE srl ed Agribuccoli Srl., ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29 L.R. n.1/2007, che l'istanza di approvazione del progetto di dismissione e riqualificazione non era accoglibile e che sarebbe stata rigettata per le motivazioni di seguito indicate:

- Il progetto in esame investe un'area che il PRAE Campania classifica Zona Altamente Critica (ZAC S 1 ex ZCS S4), nella quale è prevista la dismissione dell'attività estrattiva in tempi che al massimo possono raggiungere cinque anni (art.28 delle N.T.A. del P.R.A.E.). Il progetto presentato per le sue caratteristiche ed in particolare per la lunga durata e per la rilevante entità delle escavazioni previste non è compatibile con le finalità che il legislatore si prefigge di realizzare nelle aree Z.A.C.
- Il progetto prevede, inoltre, il riuso delle aree interessate in parte per fini agricolo-forestali ed in parte per l'insediamento di attività secondarie e terziarie. La richiesta di approvazione del progetto di dismissione è condizionato all'assenso alla richiesta di riuso da parte dell'Amministrazione Comunale di Battipaglia considerato che il riuso prospettato nel progetto presentato non è conforme al vigente strumento urbanistico. L'art.10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.A.E. statuisce espressamente che l'autorizzazione quando rilasciata per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree di crisi (nelle quali sono da includere anche le aree Z.A.C. ai sensi dell'art.24, co.1, delle N.T.A.) deve indicare la destinazione finale del sito. In tal senso sono anche le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art.28 delle citate N.T.A. concernenti le Zone Altamente Critiche (Z.A.C.).
- Il progetto, peraltro, interessa anche la cava in Località Cimitero del Comune di Battipaglia che in base al Decreto Dirigenziale dello scrivente Settore n.691/271 del 12.04.2001, tutt'oggi vigente, non necessita di alcun recupero ambientale.
- La MA.CE Srl ha instaurato nei confronti dell'Amministrazione Regionale tre giudizi, ancora pendenti, innanzi al TAR Campania – SA (iscritti ai RR.GG. nn.1475/97,2071/01 e 654/05) concernenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava in Località Buccoli del Comune di Battipaglia, per cui il merito della controversia è sub judice.
- Non risultano acquisiti, inoltre, in sede di Conferenza di Servizi, per il progetto di dismissione, gli obbligatori pareri del Servizio V.I.A., dell'Autorità di Bacino Destra Sele, dell'Amministrazione Provinciale di Salerno (Ufficio Ambiente e Territorio), dell'A.N.A.S., della Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. delle Province di Salerno ed Avellino.

➤ che in questa sede si confermano tutte le motivazioni indicate nel preavviso di rigetto, fatta eccezione per il parere della Soprintendenza Archeologica, che, per mero errore, nel punto n.5 del cennato preavviso di rigetto veniva indicato non pervenuto. La Soprintendenza Archeologica come già detto precedentemente, con nota n.11554/10 del 10.10.2007, acquisita al protocollo del Settore n.0872227 del 16.10.07, ha comunicato che le aree interessate dai lavori non erano sottoposte a vincolo archeologico e che pertanto potevano autorizzarsi i lavori a condizione che gli interventi di scavo venissero eseguiti sotto il diretto controllo di personale dell'ufficio archeologico di Eboli;

➤ che con la stessa nota racc. n.0058334 del 23.01.2009, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sono stati concessi alle Ditte MA.CE. Srl ed Agribuccoli Srl 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

➤ che con foglio pervenuto in data 10.02.2009 ed acquisita al protocollo del Settore n. 0119499 dell'11.02.2009, la MA.CE. Srl ha riscontrato il citato preavviso di rigetto, illustrando le proprie eccezioni al preavviso di rigetto.

RILEVATO, nelle osservazioni formulate dalla Società MA.CE. Srl nella citata nota n. 0119499 dell'11.02.09, quanto segue:

In via preliminare la Ditta MA.CE. S.r.l. contesta la competenza dello scrivente Settore ad adottare

il preannunciato diniego, affermando che solo il Settore Regionale Cave e Torbiere è competente ad adottare l'atto finale, vertendosi in ipotesi disciplinata dall'art.10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.A.E..

Al riguardo si richiama quanto già detto in premessa, ovvero che il Settore Valorizzazione di Cave e Torbiere con nota n.0562793 del 22.06.07 ha evidenziato che il Genio Civile di Salerno "in virtù della disposizione prevista dall'art.38 bis della L.R. n.54/1985 e s.m. e i. come attuate con la deliberazione di Giunta Regionale n.3153 del 12.05.95" è deputato alla verifica istruttoria ed al successivo rilascio delle eventuali autorizzazioni;

Punto 1) Volumi estrattivi e durata dei lavori. La ditta MA.CE S.r.l. sostiene che il progetto di dismissione è stato valutato favorevolmente dalla Conferenza di Servizi e ribadisce che la durata dell'intervento esula dalle competenze del Settore Provinciale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta si evidenzia che in sede di conferenza dei servizi non sono stati acquisiti tutti i necessari assensi previsti dalla normativa vigente, mentre per quanto concerne l'eccezione di incompetenza sollevata si richiama quanto già esposto nel punto che precede.

Punto 2) Riuso. La MA.CE S.r.l. afferma che il progetto di dismissione, in base al disposto dell'art.28 comma 9 delle N.T.A del P.R.A.E., può essere immediatamente approvato a prescindere dal riuso in variante allo strumento urbanistico comunale.

In merito a tale rilievo si richiama nuovamente il disposto dell'art.10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.A.E. il quale espressamente statuisce che l'autorizzazione quando rilasciata per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree di crisi (nelle quali sono da includere anche le aree Z.A.C. ai sensi dell'art.24, co.1, delle N.T.A.) deve indicare la destinazione finale del sito.

L'art.28, comma 9, rafforza il concetto stabilendo che in caso di contrasto della destinazione finale del sito individuata nel programma di dismissione con la destinazione dello strumento urbanistico vigente deve essere attivata la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., e all'art 12 della L.R. n. 16/2004.

Punto 3) Recupero della cava in Località Cimitero del Comune di Battipaglia. La Ditta MA.CE. s.r.l. sostiene che nel parere espresso dal Comune di Battipaglia in sede di Conferenza dei Servizi risulta che "in tale area le remote escavazioni non sono state integrate da un'adeguata azione di recupero e, allo stato attuale, presentano pareti sub verticali difficilmente recuperabili se non all'interno di una complessa progettazione che preveda il rimodellamento dell'intero versante". Sostiene, inoltre, che tale parere non è stato contraddetto da emergenze istruttorie di segno contrario.

In merito a tale rilievo si evidenzia che l'estrazione di materiale avviene principalmente nell'area di cava in località Cimitero e nelle zone ad essa adiacenti. Tale cava non necessita di alcun intervento di recupero, così come stabilito con decreto di questo Settore n.691/271 del 12.04.01.

Tale decreto, notificato a tutti gli interessati nelle forme di legge (anche all'Amministrazione Comunale di Battipaglia), e pubblicato sul B.U.R.C. non è stato impugnato innanzi agli organi giurisdizionali, per cui è tutt'oggi operante.

Né tantomeno la valutazione tecnica in esso contenuta (in base alla quale non è necessario effettuare il recupero dell'area) è stata contraddetta da una diversa valutazione espressa in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 447/1998, e dell'art 12 della L.R. n. 16/2004 , trattandosi di intervento di riqualificazione territoriale.

Non si ritiene fondato il rilievo di cui al **Punto 4)**, concernete le **Controversie pendenti** stante la notevole durata dell'attività (15 anni).

Punto 5) Pareri mancanti. La MA.CE. srl afferma che le Amministrazioni indicate sono state invitate alla conferenza dei servizi e nessuna di esse ha espresso valutazione negativa del progetto e che "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentante".

Sui pareri lo scrivente Settore non svolge specifiche considerazioni, trattandosi di aspetto ritenuto secondario, ma indicato nel preavviso di rigetto per completezza, ed allo scopo di rappresentare l'esito oggettivo della conferenza dei servizi e che in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione sarebbe stato, comunque, subordinato all'acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta ambientali per i quali non può applicarsi, ai sensi dell'art.20 L.241/1990 e della normativa in materia ambientale il principio del cosiddetto "silenzio-assenso".

In particolare la necessità di acquisizione della V.I.A. deriva direttamente dall'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia ambientale e la necessità di ottenere l'assenso dell'Autorità di Bacino Destra Sele discende dal fatto che l'area interessata dal progetto rientra in area individuata a "rischio P1".

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.54/1985 dopo l'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso;
- che il rilascio dell'autorizzazione al progetto di dismissione e riqualificazione ambientale e territoriale per le motivazioni indicate nel preavviso di rigetto non è assentibile perché in violazione della L.R. n.54/1985 e delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania;
- che ai sensi dell'art.10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania l'autorizzazione quando rilasciata per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree di crisi deve indicare la destinazione finale del sito e che "in presenza di particolari condizioni geo-ambientali, a seguito di istanza motivata dagli esercenti, riuniti in consorzio, al fine di conseguire un più adeguato e funzionale recupero dell'area di cava di intervento, in vista della sua sostituzione ad usi compatibili con le previsioni urbanistiche, nel rispetto della procedura prevista dall'art.35 – comma 2 – della L.R.n.54/85e s.m.i., la Giunta Regionale può rilasciare autorizzazioni che eccedono i limiti temporali consentiti dal P.R.A.E.;
- che l'istanza presentata non è scrutinabile in relazione al fatto che la stessa è stata avanzata da due esercenti che hanno manifestato l'interesse a costituirsi in consorzio dei quali quello rappresentante la cava in località Cimitero non è ammissibile essendo tale attività dichiarata non necessaria di recupero ambientale coma da decreto n.691/271 del 12/04/2001;
- che la procedura prevista dall'art.35 – comma 2 – della L.R.n.54/85, ai sensi dell'art.38 bis (introdotto dall'art.25 della L.R.n.17/95) sottrae la delega dei poteri ai Settori provinciali del Genio Civile;
- che le autorizzazioni eccedenti i limiti temporali previsti dall'art.10 – comma 10 – del P.R.A.E. è rimessa nelle competenze della Giunta Regionale e come tale è propedeutica a qualsiasi attività istruttoria della richiesta;

Tenuto conto che l'area interessata dall'attività estrattiva della ditta MA.CE. s.r.l. necessità di interventi finalizzati alla ricomposizione ambientale non realizzati nel corso dell'attività estrattiva.

VISTA la L.R. 54/85;

VISTA la L.R. 17/95;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 7018/95;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell' A.G.C. 12 n. 116 del 14/11/2005

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.245 dell'08.02.2008

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 07.06.2006 e l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 06.07.2006;

VISTO il D.Lgs n.165/2001;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. geom. Valentino Pecora delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

– con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il rigetto della richiesta di approvazione del progetto di dismissione e riqualificazione ambientale e territoriale delle aree di cave in Località Buccoli e Cimitero del Comune di Battipaglia (Foglio 2 - particelle catastali nn.118, 119, 125, 129, 1042, 1043, 1054, 1067, 1068, 1269, 1297, 1309, e piccola porzione della particella 1305) presentata, ai sensi dell'art.10, comma 10, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, dalle ditte MA.CE. Srl con sede legale in Battipaglia alla via Eboli Km 2, nella persona dell'Amministratore Unico Senatore Fioravanti, nato a Cava dei Tirreni

il 16/05/1953 e residente in Battipaglia e Agribuccoli Srl con sede legale in Battipaglia alla via SS Km 2, nella persona dell'Amministratore Unico Villani Ciro, nato a Montecorvino Rovella il 01/09/1928.

Contestualmente si DIFFIDA la ditta MA.CE. s.r.l.

- a cessare l'attività estrattiva entro 120 (centoventi) giorni;
- a presentare entro 120 (centoventi) giorni un progetto di ricomposizione ambientale da realizzare nel termine di mesi sei.

DISPONE

che il presente decreto venga inviato telematicamente:

- all'AA.GG.CC. 15 LL.PP.;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno;
- al Settore Regionale Valorizzazione di Cave e Torbiere;
- al Servizio V.I.A.;
- al Servizio "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali"

e successivamente in formato cartaceo:

- in triplice esemplare al Comune di Battipaglia per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'U.T.C. per quanto di competenza;
- in quadruplica esemplare al Comune di Battipaglia per la notifica agli interessati, sig. Senatore Fioravanti nato a Cava dei Tirreni il 16/05/1953 e residente in Battipaglia alla via G. Mazzini n.116 e sig. Villani Ciro nato a Montecorvino Rovella il 01/09/1928 presso la sede legale di via SS Km 2 e per quanto di competenza;

in copia:

- all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
- all'Autorità di Bacino Destra Sele;
- alla Soprintendenza Archeologica;
- alla Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. delle Provincie di Salerno ed Avellino;
- al Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.;
- al Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Battipaglia;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Battipaglia;
- all'A.R.P.A.C. di Salerno;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Vincenzo Di Muoio